



CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PARTITA IVA: 04004340016 - C.F. 85003470011 - CAP 10067

VIGONE, PIAZZA PALAZZO CIVICO N.18 - TEL. 0119804269 - FAX 0119809130

Mail: pm@comune.vigone.to.it - vigili@comune.vigone.to.it P.E.C.: comunevigone@postecert.it

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

il presente modello è da restituire all'ufficio P.L. di Vigone (TO) Piazza Palazzo Civico n.18,10067, telefono 0119809130, si ringrazia anticipatamente per la gentile collaborazione.

Infine, si richiede di allegare la fotocopia della patente di guida, sulla quale deve essere iscritta la seguente frase: "Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ dichiaro che la fotocopia del seguente documento è conforme all'originale in mio possesso". La presente deve essere firmata in originale e restituita all'ufficio di P.L. di Vigone entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo e la dichiarazione non è stata firmata in originale, ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale sarà nuovamente notificato alla persona indicata come conducente con relative spese a suo carico.

Modalità di ricorso e avvertenze. Ai sensi dell'art. 203 del D. Lgs. 285/92, e successive modificazioni, il trasgressore o gli obbligati in solido, **nel termine di 60 gg.** dalla notificazione del presente verbale di contestazione, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre **ricorso al Prefetto** di Torino. Il ricorso deve essere presentato al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso la sede dell'Ufficio di Polizia Locale a Vigone, Piazza Palazzo Civico n.18, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l'audizione personale.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 204 citato D. Lgs. il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

Ai sensi dell'art. 204-bis del citato D. Lgs., e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il trasgressore o gli obbligati in solido, **nel termine di 30 gg.** e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre **ricorso al Giudice di Pace** competente per territorio.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 204-bis del citato D. Lgs. "in caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida".

Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento.